



COMUNE DI MOZZECANE

(Provincia di Verona)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

REGOLAMENTO

**PER LA PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE
AL RUMORE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI
E DELL'AMBIENTE ESTERNO**

INDICE SISTEMATICO

Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 1 - Finalità	pag. 1
ART. 2 - Forme di inquinamento acustico	" 1
ART. 3 - Esclusioni	" 1
ART. 4 - Definizioni tecniche	" 2
ART. 5 - Misurazioni e controlli	" 2
Capo II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI	
ART. 6 - Classificazione del territorio comunale in zone	pag. 2
ART. 7 - Zone non esclusivamente industriali	" 3
ART. 8 - Requisiti acustici passivi degli edifici	" 3
Capo III - INSEDIAMENTI ESISTENTI ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA	
ART. 9 - Impianti a ciclo produttivo continuo	pag. 3
Capo IV - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO	
ART. 10 - Redazione del piano	pag. 4
ART. 11 - Attuazione del piano	" 4
Capo V - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	
ART. 12 - Nuovi impianti industriali	pag. 5
ART. 13 - Nuovi edifici	" 5
Capo VI - INQUINAMENTO ACUSTICO - MISURE GENERALI	
ART. 14 - Limiti di accettabilità	pag. 6
ART. 15 - Rumore prodotto dal traffico veicolare	" 6
ART. 16 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto	" 7
Capo VII - AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE	
ART. 17 - Attività soggette	pag. 7
ART. 18 - Autorizzazione - richiesta	" 8
ART. 19 - Autorizzazione - rilascio	" 8
Capo VIII - CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE	
ART. 20 - Controllo e sanzioni amministrative	pag. 8
Capo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
ART. 21 - Entrata in vigore	pag. 9
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
- Legge quadro 447/95	
- Decreto ministero ambiente 11.12.1996;	
- Decreto presidente del consiglio dei ministri 14.11.1997	
- Decreto presidente del consiglio dei ministri 05.12.1997	
- Decreto Ministero dell'Ambiente 16.03.1998	
- Legge Regionale n° 21 del 10.05.1999.	

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

- 1) Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 01.03.1991, della Legge quadro 447 del 26.10.1995, e della Legge regionale n° 21 del 10.05.1999, con le quali sono stati stabiliti i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- 2) Le norme di seguito stabilite hanno per fine la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle attività che producono tali alterazioni, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

Art. 2 Forme di inquinamento acustico

- 1) Per i fini di cui al presente regolamento l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:
 - a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
 - b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

Art. 3 Esclusioni

- 1) Sono escluse dal campo di applicazione del D.P.C.M. del 01.03.1991, della Legge quadro 447 del 26.10.1995, della Legge regionale n° 21 del 10.05.1999 e del presente regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali od artigianali, senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno.

Art. 4 Definizioni tecniche

- 1) Le definizioni tecniche per l'attuazione delle norme di cui al presente regolamento sono quelle stabilite dal D.P.C.M. del 01.03.1991 e della Legge quadro 447 del 26.10.1995, della Legge regionale n° 21 del 10.05.1999, dal D.P.C.M. 14.11.1997 e D.M.A. del 16.03.1998.
- 2) Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione delle predette norme, del presente regolamento e delle documentazioni

presentate dal Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.

Art. 5

Misurazioni e controlli

- 1) Le misurazioni ed i controlli di cui al presente regolamento sono stabilite in conformità a quanto dispongono i D.P.C.M. 14.11.1997 e D.M.A. del 16.03.1998.
 - a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego;
 - b) le modalità per la misurazione del rumore;
 - c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto;

- 2) Le attività di controllo e rilevazione dei limiti di esposizione al rumore viene effettuata dal Dipartimento Provinciale dell'ARPAV preposto a tali servizi con l'osservanza di quanto stabilito nell'allegato di cui al precedente comma.

Capo II

DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

Art. 6

Classificazione del territorio in zone

- 1) Con atto deliberativo da adottarsi dal Consiglio Comunale viene approvato il presente regolamento facente parte integrante del piano di classificazione acustica del territorio comunale nelle zone indicate nella relazione tecnica del piano stesso, corrispondente a quanto stabilito dalla tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997.
- 2) L'adozione del piano di classificazione territoriale è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle proprie competenze allo stesso attribuite dall'art. 32, 2° comma, lett.b, della legge 08.06.1990 n° 142, la pubblicazione avverrà ai sensi della legge Regionale ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge regionale 21/99.
- 3) La delimitazione delle zone è stata eseguita su copia della carta tecnica regionale in scala 1:5000, aggiornata con i nuovi insediamenti successivi alla sua stesura.
- 4) I valori limite di emissione, immissione ed i qualità, fissati in relazione alla diversa determinazione d'uso del territorio comunale, sono corrispondenti alle tabelle B-C-D stabilite dal D.P.C.M. 14.11.1997.
- 5) Il piano territoriale di cui al secondo comma è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelle esistenti, le caratteristiche di una o più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell'ambito di quelle stabilite dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Art. 7

Zone non esclusivamente industriali (VI)

- 1) Per le zone non esclusivamente industriali di cui alle classi dalla prima alla quinta, oltre ai valori limite di emissione ed immissione assoluti ammissibili per il rumore, sono stabilite in conformità all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 i valori limite differenziale di immissione, per il periodo diurno (5 dB) per il periodo notturno (3 dB), all'interno degli ambienti abitativi.
- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente sono escluse e non si applicano nei casi previsti dall'art. 4 commi 2 lett.a-b e 3 del D.P.C.M. 14.11.1997.

Art. 8)

Requisiti acustici passivi degli edifici

- 1) Gli elementi costruttivi, i loro componenti e gli impianti tecnologici delle nuove costruzioni, come classificati in conformità a quanto stabilito dalla tabella A, allegata al D.P.C.M. 05.12.1997,

che presentino richiesta di concessione edilizia dopo l'approvazione del presente regolamento devono, contestualmente presentare idonea certificazione attestante il rispetto delle definizioni, metodi , misure e parametri previsti dal D.P.C.M. 05.12.1997 nell'allegato A e nella tabella B.

Capo III

INSEDIAMENTI ESISTENTI - ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA

Art. 9

Impianti a ciclo continuo

- 1) Gli impianti a ciclo continuo che attualmente operano nelle zone non esclusivamente industriali di cui alle classi dalla prima alla quinta, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 del D.M.A. 11.12.1996, sono soggetti ai valori limite differenziali di immissione di cui all'art.7 del presente regolamento, quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. F), della legge 26.01.1995 n° 447.
- 2) Gli impianti a ciclo continuo che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il rispetto del criterio differenziale di cui al precedente articolo è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.
- 3) Per gli impianti a ciclo continuo le modalità di misura sono quelle indicate nell'allegato B del D.M.A. 16.03.1998.
- 4) Tutti gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati o che verranno ubicati all'interno delle zone dalla prima alla quinta devono sottostare a quanto previsto dal D.M.A. 11.12.1996 "applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.

Capo IV

PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 10

Redazione del piano Comunale

- 1) Il comune, in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale n° 21 del 10.05.1999, entro dodici mesi dall'approvazione del piano di classificazione acustica del territorio, redige il piano di risanamento acustico finalizzato a consentire l'adeguamento degli insediamenti ai limiti di attenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett.g della legge 447/95 ed in conformità ai valori di attenzione stabiliti dall'art. 6 del D.P.C.M. 14.11.1997.
- 2) Dopo l'approvazione del piano di classificazione acustica del territorio di cui all'art. 6 la Giunta Comunale adotta i provvedimenti per dar corso, con la collaborazione degli altri organi preposti e/o ditte specializzate private autorizzate, alla rilevazione degli elementi previsti dall'art. 7 della legge 447/95, al fine di procedere rapidamente alla redazione del piano di risanamento.

Art. 11

Attuazione del piano comunale

- 1) Il progetto del piano di risanamento, adottato dal Consiglio comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale n° 21/99, deve essere inviato alla Provincia per la verifica della congruità con i piani comunali di risanamento acustico dei comuni contermini e successivamente trasmesso alla regione.
- 2) Il piano di risanamento dovrà contenere:
 - a) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
 - b) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
 - c) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Capo V

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 12

Nuovi impianti industriali

- 1) La domanda per il rilascio della Concessione edilizia per la costruzione di edifici da adibire a nuovi impianti industriali deve essere corredata da idonei elaborati progettuali e da una relazione illustrativa delle caratteristiche acustiche degli edifici e degli impianti, risultanti dagli elaborati predetti, atti che costituiscono integrazione obbligatoria del progetto edilizio.
- 2) Nella relazione sono illustrati gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico e deve essere effettuata la previsione, riferita al livello sonoro massimo stabilito dal presente regolamento, dell'impatto acustico.
- 3) La presentazione del progetto e della relazione è obbligatoria anche nel caso di ampliamento, ristrutturazione degli edifici e degli impianti precedentemente autorizzati.
- 4) La presentazione del progetto e della relazione di cui ai precedenti commi è obbligatoria anche per il rilascio di licenze od autorizzazioni all'esercizio di attività industriali, previste da norme legislative o regolamenti vigenti.
- 5) Nella richiesta di agibilità degli edifici ed impianti di cui ai precedenti commi deve essere predisposta idonea attestazione da parte di tecnico abilitato sul rispetto nell'esecuzione dell'opera dei materiali e tecnologie indicate all'atto della richiesta di Concessione edilizia.

Art. 13

Nuovi edifici

1. La domanda per il rilascio della Concessione edilizia per la costruzione di edifici da adibire alle attività elencate nella tabella A del D.P.C.M. 05.12.1997, deve essere corredata da idonei elaborati progettuali e da una relazione illustrativa delle caratteristiche dei materiali di costruzione in modo che siano rispettate le grandezze stabilite dall'allegato A del D.P.C.M. 05.12.1997.
2. Nella relazione sono illustrati gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico e deve essere effettuata la previsione, riferita al livello sonoro massimo stabilito dal presente regolamento, dell'impatto acustico.
3. La presentazione del progetto e della relazione è obbligatoria anche nel caso di ampliamento, ristrutturazione degli edifici e degli impianti precedentemente autorizzati.
4. La presentazione del progetto e della relazione di cui ai precedenti commi è obbligatoria anche per il rilascio di licenze od autorizzazioni all'esercizio di attività di cui all'elenco della tabella A del D.P.C.M. 05.12.1997.

5. Nella richiesta di abitabilità/agibilità degli edifici ed impianti di cui ai precedenti commi deve essere predisposta idonea attestazione da parte di tecnico abilitato sul rispetto nell'esecuzione dell'opera dei materiali e tecnologie indicate all'atto della richiesta di Concessione edilizia.

Capo VI

INQUINAMENTO ACUSTICO - MISURE GENERALI

Art. 14

Limiti di accettabilità

- 1) Il livello sonoro di valutazione relativo all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo di disturbo non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata.
- 2) Nelle zone di rispetto tra classi diverse non può essere superato il livello massimo di rumorosità stabilito per la classe superiore e comunque in nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità notturna superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni ivi insistenti.
- 3) Le nuove costruzioni nelle zone di rispetto e nelle fasce di pertinenza della ferrovia, come stabilito dal D.P.R. 18.11.1998 N° 459, devono rispettare i limiti di immissione adottando tutte le misure tecniche necessarie e presentandole contestualmente alla concessione edilizia.

Art. 15

Rumore prodotto dal traffico veicolare

- 1) Salvo quanto disposto dal D.lgs 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni le caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalla manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.
- 2) Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo.
- 3) Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo alla viabilità.
- 4) Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico stradale è verificato a livello della facciata degli edifici prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di zona.
- 5) Gli accertamenti sono di competenza del servizio di cui al secondo comma del precedente art. 5 e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Sindaco.

Art. 16

Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

- 1) Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati ai sensi del presente regolamento.
- 2) Gli orari entro i quali potranno essere utilizzate apparecchiature rumorose nell'attività di carattere permanente svolta all'aperto sono i seguenti in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 21/99:
 - a) Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
 - b) L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
 - c) Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Comune;
 - d) Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00;
3. Il sindaco può, qualora lo richiedano esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Capo VII

AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 17

Attività soggette

- 1) Le attività temporanee quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, devono essere autorizzate dal Sindaco, anche in deroga ai limiti di cui al D.P.C.M. del 14.11.1997 ed al presente regolamento;

Art. 18

Autorizzazione - richiesta

- 1) La richiesta di autorizzazione è presentata al Comune con un congruo anticipo rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo istanza diretta al Sindaco e corredata da una relazione illustrativa dei macchinari ed impianti rumorosi che si ha necessità di usare.
- 2) Nell'istanza devono essere precisati l'ubicazione del cantiere o della manifestazione e gli orari, diurno e notturno, per i quali viene richiesta l'autorizzazione.

Art. 19

Autorizzazione - rilascio

- 1) L'unità organizzativa comunale preposta all'istruttoria del procedimento dà avviso dell'inizio dello stesso all'interessato e rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta e, nei casi d'urgenza, entro 5 giorni dal ricevimento della pratica.
- 2) L'unità organizzativa verifica presso i competenti uffici comunali:
 - a) per i cantieri edili, che per le opere che con gli stesi s'intendono eseguire sia stata rilasciata la concessione edilizia o, nel caso che si tratti di opere per conto del Comune, che il richiedente sia titolare del contratto di appalto.
 - b) Per le manifestazioni, che le stesse siano state autorizzate ai fini della disciplina alle medesime relative.

Capo VIII

CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 20

- 1) L'applicazione delle sanzioni amministrative sono quelle previste dall'art. 10 della legge 447 del 26.10.1995, e dall'art. 8 della legge regionale n°21/1999, spettano al comune territorialmente competente, che vengono di seguito integralmente trascritte:
- a) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 legge 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000;
 - b) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art. 2, comma 1 lettere e ed f, fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;
 - c) La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 legge 447/95 e delle disposizioni dettate in applicazione delle leggi statali regionali, provinciali e comunali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000;
 - d) Chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000;
 - e) Alla stessa sanzione del comma precedente soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 7, comma 7 legge regionale 21/1999;
 - f) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all'art. 2, comma 2, legge 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo 30 giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di definitiva approvazione del consiglio Comunale.